

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5506 del 25/10/2022   |
| Oggetto                     | AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO E SUBENTRO DELLA SOCIETA' ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA NELLA CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI OCCUPAZIONE CON UN MANUFATTO DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DI ACQUA DAL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO AL FIUME LAMONE - LOCALITA' PIEVE CESATO COMUNE DI FAENZA (RA) - PROCEDIMENTO N.RAPPT0036. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-5761 del 25/10/2022  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna  |
| Dirigente adottante         | Ermanno Errani  |

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO E SUBENTRO DELLA SOCIETA' ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA NELLA CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI OCCUPAZIONE CON UN MANUFATTO DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DI ACQUA DAL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO AL FIUME LAMONE - LOCALITA' PIEVE CESATO COMUNE DI FAENZA (RA) - PROCEDIMENTO N.RAPPT0036.

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzati-

vo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

– la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 28/01/2021, acquisita in pari data al protocollo n. 13547, con cui il legale rappresentante della società HERA spa, c.f. 04245520376, sede legale via Carlo Berti Pichat, 2/4, Bologna (BO), ha richiesto il rinnovo della concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 9381 del 19/07/2007, per il mantenimento dell’occupazione di area demaniale con un manufatto di collegamento per il trasporto di acqua dal Canale Emiliano Romagnolo al Fiume Lamone, in località Pieve Cesato nel Comune di Faenza. L’area è individuata catastalmente al foglio 19 – mapp.45 del Comune di Faenza–procedimento RAPPT0036. Deposito cauzionale versato in data 08/05/2007, pari ad euro 533,60;

**DATO CONTO CHE:**

- con nota pg154140, del 21/09/2022, la Società Hera spa comunica che, con cessione di ramo d’azienda, gli impianti di produzione di acqua potabile e relative fonti sono stati conferiti in gestione a Romagna Acque Società delle Fonti spa, compresa l’opera di presa da CER in Lamone situata a Pieve Cesato, procedendo al relativo cambio di titolarità delle concessioni sottese all’impianto, con voltura in capo a Romagna Acque;

- con domanda PG 160360 del 30/09/2022, il legale rappresentante della società Romagna Acque Società delle Fonti spa, P.IVA 00337876406, sede legale p.zza Orsi Mangelli,10–Forlì (FC), chiede il subentro nella concessione procedimento RAPPT0036, suddetto, per subentro nella gestione del Servizio Idrico Integrato;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 57 del 03/03/2021, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimen-

ti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8/9/1997, n.357, alla D.G.R.1191/2007 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna Sicurezza territoriale e Protezione Civile Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2952, del 22/08/2022, pervenuta ad Arpae il 24/08/2022, PG 138667;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area riveste carattere di priorità in relazione all'uso, trattandosi di realizzazione di una infrastruttura di interesse pubblico, ritenuta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**PRESO ATTO**, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, art.47, del DPR n.445/2000, allegato all'istanza di subentro, con cui il legale rappresentante della società Romagna Acque Società delle Fonti spa dichiara che l'infrastruttura di cui sopra è una infrastruttura idrica di cui all'art.143, del D.lgs n.152/2006, di proprietà della Società stessa, risultante a totale partecipazione pubblica incedibile ed appartenente ai territori nei cui ambiti è società Gestore del Servizio Idrico Integrato, e che tali rimarranno in forza di legge;

**ACCERTATO** che il richiedente: ha versato le spese istruttorie di euro 75,00, ha versato a titolo di deposito cauzionale complessivamente euro 250,00 in data 19/10/2022, è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009, che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, del D.Lgs. 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile, ai sensi della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04", nonché, tenuto conto della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2011.22210 del 26/01/2011;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo ed al subentro nella concessione per occupazione di area demaniale su indicata, richiesta dalla società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico

(RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare ed autorizzare il subentro della società Romagna Acque Società delle Fonti spa, c.f. 00337870406, sede legale in p.zza Orsi Mangelli n.10, nel Comune di Forlì (FC), fatti salvi i diritti di terzi, nella concessione per il mantenimento dell'occupazione di area demaniale con un manufatto di collegamento per il trasporto di acqua dal Canale Emiliano Romagnolo al Fiume Lamone, in località Pieve Cesato nel Comune di Faenza (RA). L'area è individuata catastalmente al foglio 19 – mapp.45 del Comune di Faenza (RA) - procedimento RAPPT0036;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/10/2022 (PG/2022/175644, del 25/10/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
3. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Ravenna con determinazione n. 2952 del 22/08/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
5. di esonerare il concessionario società Romagna Acque Società delle Fonti spa, c.f. 00337870406, dal pagamento del canone;

- 6 . di prendere atto che l'importo relativo al deposito cauzionale versato dalla subentrante società Romagna Acque Società delle Fonti spa ammonta ad euro 250,00;
- 7 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria del deposito cauzionale;
- 8 . che si provvederà alla comunicazione alla Regione Emilia Romagna per lo svincolo del deposito cauzionale in favore della società Hera spa (euro 533,60 versati in data 08/05/2007);
- 9 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 11 . di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 12 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 13 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 29/04/2022, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024.

IL DIRIGENTE

*Ermanno Errani*

*Firmato digitalmente*

## **AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale al subentrante concessionario: **Società Romagna Acque Società delle Fonti spa**, c.f. 00337870406, sede legale in p.zza Orsi Mangelli n. 10, nel Comune di Forlì (FC), (codice procedimento **RAPPT0036**).

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Lamone. L'area è individuata catastalmente al foglio 19 – mapp. 45 del Comune di Faenza (RA) – UTM-RER x: 736891 - y: 915873 e x: 736988 y: 915846.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione consiste nel mantenimento dell'occupazione con un manufatto di collegamento per il trasporto di acqua dal Canale Emiliano Romagnolo al Fiume Lamone, in località Pieve Cesato nel Comune di Faenza. Il manufatto di collegamento è costituito da pozzetto di prelievo in calcestruzzo e n. 2 condotte di trasporto in acciaio del diametro di mm. 1000.

#### **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del

concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

### **ARTICOLO 3**

#### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DELLA REGIONE EMILIA**

#### **ROMAGNA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – RAVENNA N. 2952 DEL 22/08/2022**

*<<...a) la durata temporale del presente Nulla Osta Idraulico è pari alla durata della Concessione rilasciata da ARPAE in merito all'occupazione in oggetto;*

- b) il disciplinare, allegato parte integrante della concessione n. 9381 del 19/07/2007, che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, si intende qui integralmente richiamato;
- c) le opere, realizzate in conformità a quanto indicato negli elaborati allegata alla istanza, dovranno essere mantenute in perfetto stato di efficienza;
- d) in caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi;
- e) il Concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione delle aree, circostanti, mediante il periodico taglio di vegetazione e la rimozione dall'ambito fluviale di detriti o abbandoni di qualsiasi genere;
- f) È vietato eseguire nell'alveo e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente documento.
- g) Il Concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Richiedente provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;
- h) Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico;
- i) L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del Richiedente;
- j) Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà es-

sere preventivamente autorizzata, salvo gli interventi di sola manutenzione ordinaria per i quali sarà sufficiente una semplice comunicazione;

k) Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Richiedente, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica;

l) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati, nei modi e tempi prescritti da questo Ufficio Territoriale;

m) il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla conservazione dell'opera dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari;

3. Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;

4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;

5. Il Richiedente è consapevole che le aree interessate dal presente nulla osta rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il presente nulla

*osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Pertanto, competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici, e di adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica fino alla cessazione dell'allerta emessa.*

*6. Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.... >>*

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2040**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

la società è esonerata dal pagamento del canone ai sensi:

- della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
- della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, PG.2011.22210 del 26/01/2011;

#### **ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la

permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**